



ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DI
Estetica Oncologica
CODICE DI CONDOTTA
e
REGOLAMENTO

DEFINIZIONE

Questo Codice di Condotta e Regolamento APEO (Associazione Professionale di Estetica Oncologica), di seguito Codice, contiene principi e regole che i Soci APEO devono osservare nell'esercizio delle loro attività. L'Associazione vuole identificare e favorire un ruolo sociale dell'Estetista quale professionista attenta al benessere di tutte le persone in salute o meno. Il comportamento di ogni APEO dev'essere pertanto consono al decoro e alla dignità umana, anche al di fuori delle attività strettamente professionali.

Il Socio APEO è tenuto a prestare la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con l'Associazione, e alla conoscenza e al rispetto delle norme del presente Codice e di ogni altro eventuale documento guida, decalogo, protocollo che potrà venire prodotto dall'Associazione, dal suo Comitato Direttivo o dal Comitato Tecnico-Scientifico.

PARTE 1 PRINCIPI GENERALI

Art.1. Destinatari

Il presente Codice si rivolge a tutti i Soci APEO, siano essi Fondatori e Ordinari, o Sostenitori

Art.2. Finalità e principi

APEO ispira il proprio ordinamento e informa la propria azione ai principi individuati nel presente Codice, favorendo il loro e promuovendo l'adempimento dei doveri di condotta da questi derivanti. Tali principi, attuazione dei principi costituzionali fondamentali, sono:

- a) dignità e attenzione alla persona, sia come essere umano sia come parte della comunità sociale;
- b) consapevolezza di svolgere un ruolo importante per il benessere delle persone;
- c) consapevolezza del proprio ruolo professionale al fine di collaborare con le figure sanitarie operando esclusivamente in ambito estetico e nel pieno e incondizionato rispetto dei limiti legali, operativi e competenziali posti dalla legge n.1 / 1990 e successive modificazioni
- d) mantenere il proprio livello formativo sempre aggiornato attraverso un'educazione continua
- e) utilizzo di materiali e metodi lavorativi consoni al rispetto della salute e del benessere delle persone che usufruiscono della prestazione estetica
- f) valorizzazione del merito quale strumento per la realizzazione del principio di eguaglianza sostanziale, da perseguire anche tramite l'affermazione del principio di trasparenza nella valutazione e nella definizione dei relativi criteri;
- g) rispetto e tutela dell'ambiente e della salubrità dei luoghi di vita e di lavoro;
- h) buona amministrazione, improntata ai canoni della correttezza formale e sostanziale, dell'efficienza, dell'efficacia, della economicità.

Art. 3. Sanzioni disciplinari

L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli o sfavorevoli al corretto esercizio delle proprie funzioni, sono punibili dal Consiglio Direttivo di APEO con la sospensione o l'esclusione dall'Associazione.

Art. 4. Comunicazione ed informazione del presente Codice

Ogni Socio provvede ad informare tutti i beneficiari dei propri trattamenti dell'esistenza e dei contenuti generali del presente Codice, e si impegna altresì a richiedere ai beneficiari stessi una condotta in linea con i principi generali del presente Codice.

Art. 5. Responsabilità

Ciascun Socio svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, nel rispetto delle procedure e delle competenze acquisite nei percorsi di formazione e aggiornamento dell'Associazione.

PARTE 2 OBBLIGHI GENERALI

Art. 6. I doveri del Socio APEO

Il primo dovere di ogni Socio APEO è accogliere con competenza e professionalità qualunque potenziale fruitore dei suoi servizi.

Art. 7. Formazione continua

Il Socio APEO ha l'obbligo di mantenere eccellente il proprio livello di preparazione partecipando ai percorsi formativi periodici

Art. 8. Educazione al benessere

Il Socio APEO è tenuto a promuovere una cultura di benessere e cura del corpo e della pelle attraverso un'informazione sull'utilizzo appropriato dei prodotti cosmetici, allo scopo di garantire il corretto mantenimento della fisiologia cutanea anche in persone in trattamento medico per una miglior qualità di vita.

Art. 10. Prescrizione cosmetica e trattamento

La prescrizione cosmetica e il trattamento professionale sono sotto la diretta responsabilità del Socio APEO, al quale è riconosciuta autonomia nella programmazione e nella scelta dei trattamenti estetici. Prescrizione e trattamenti devono essere aggiornati secondo la ricerca cosmetologica. Il Socio è tenuto a una conoscenza della composizione e degli effetti dei cosmetici, delle loro controindicazioni e possibili reazioni individuali, delle loro caratteristiche d'impegno nell'interesse della persona. Prodotti e trattamenti devono avere documentazione scientifica.

Art. 11. Profitto etico

APEO è un'Associazione senza fini di lucro che devolve principalmente i propri utili a cause oncologiche. Ciò nonostante, i Soci sono liberi di stabilire entità e modalità di pagamento del corrispettivo dei propri servizi, secondo la situazione di mercato, gli accordi presi con eventuali partner e le normative vigenti. APEO raccomanda soltanto di ispirarsi a principi umanitari di profitto etico.

Art.12. Correttezza, rispetto reciproco e solidarietà

Tutti i Soci sono tenuti a interfacciarsi con l'Associazione e con gli altri Soci con spirito collaborativo e con la più grande correttezza formale e sostanziale, stabilendo con essi rapporti di fattiva collaborazione e solidarietà.

PARTE 3 OBBLIGHI OPERATIVI

Art. 13. Competenza professionale

Il Socio APEO deve garantire impegno e competenze professionali, non assumendo impegni che non è in grado di svolgere. Deve affrontare con specifiche responsabilità e competenze ogni persona che si rivolge alla sua professionalità, con il massimo scrupolo e disponibilità avvalendosi di strumenti e procedure consone.

Art. 14. Documentazione di lavoro

Il Socio APEO deve approcciare la persona in terapia compilando in modo diligente e professionale la Scheda Check-up fornitagli dall'Associazione, al fine di ottenere la conoscenza necessaria per impostare al meglio il proprio operato secondo i protocolli insegnati nell'apposita formazione. La gestione di questo materiale deve rispettare la lettera e lo spirito delle vigenti norme sulla tutela dei dati privati e sensibili.

PARTE 4 OBBLIGHI DI CORRETTA COMUNICAZIONE

Art.15. Figura professionale

Lo status di socio APEO e l'inclusione nell'albo professionale privativo dell'Associazione non costituiscono una qualifica professionale diversa da quella di Operatore del benessere / Estetista, ai sensi della legge n. 1 / 1990, né danno alcun diritto a emettere pareri su tematiche e/o effettuare trattamenti di tipologie diverse da quelli espressamente previsti da tale legge. E' vietato ai Soci fornire informazioni scritte o verbali in contrasto con quanto precede – questo sia in forma di comunicazione esplicita, che di suggerimento implicito.

Art.16. Tutela del marchio, azioni pubblicitarie

Il marchio figurativo dell'Associazione è stato registrato ed è così protetto dalle vigenti norme sulla proprietà intellettuale italiane e europee. Questo vale per il logo nel suo insieme e per ogni sua parte costitutiva singolarmente presa (la denominazione Associazione Professionale di Estetica Oncologica, l'acronimo APEO, la grafica delle mani incrociate), nonché per eventuali aggiunte future (slogan, claim, ecc.). E' fatto divieto ai Soci farne uso e pubblicazione, parziale o integrale, a qualunque titolo e in qualunque luogo (fisico o informatico) senza la preventiva approvazione scritta del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

PARTE 5 DEFINIZIONE DEGLI AMBITI E DELLE CARATTERISTICHE DELLE ESTETISTE APEO

Art. 17. Estetista APEO SPECILISTA

Si acquisisce e si mantiene lo status di "Estetista APEO SPECIALISTA" solo se in possesso dei requisiti previsti dalla legge 1/90 e successive modificazioni, aver frequentato e superato un percorso formativo di cui alla normativa vigente e successive modificazioni in tema di formazione

professionale e nel rispetto degli adempimenti di cui alla L. 14 gennaio 2013 n. 4 e successive modificazioni, aver frequentato per almeno 2 (due) anni consecutivi i programmi formativi di aggiornamento stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo su indicazione del Comitato Scientifico e versato la quota associativa prevista per il Socio Ordinario.

Trascorso tale iter si acquisirà lo status di “Estetista APEO SPECIALISTA” e contemporaneamente quello di Socio Ordinario così come previsto all’art. 6. dello Statuto.

Tale requisito consente altresì l’iscrizione nell’apposito Albo APEO per l’anno in corso nella sezione “ESTETISTA APEO SPECIALISTA”.

Art. 18. Estetista APEO ESPERTA

Si acquisisce lo status di “Estetista APEO ESPERTA” solo se in possesso dei requisiti previsti dalla L. 1/90 e successive modificazioni, aver frequentato e superato un percorso formativo di cui alla normativa vigente e successive modificazioni in tema di formazione professionale e nel rispetto degli adempimenti di cui alla L. 14 gennaio 2013 n. 4 e successive modificazioni aver frequentato e superato per un (1) anno il programma formativo di aggiornamento stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo su indicazione del Comitato Scientifico e versato la quota associativa prevista per il Socio Ordinario.

Tali requisiti permettono di essere inseriti nell’elenco dei Sostenitori Professionali ed altresì nell’apposito Albo APEO per l’anno in corso nella sezione “ESTETISTA APEO ESPERTA”, di fruire delle prestazioni e dei servizi erogati dall’Associazione al pari dei Soci Ordinari salvo diverse disposizioni per specifiche attività previste di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Art. 19. Estetista APEO PRATICANTE

Si acquisisce lo status di “Estetista APEO PRATICANTE” solo se in possesso dei requisiti previsti dalla L. 1/90 e successive modificazioni, aver frequentato e superato un percorso formativo di cui alla normativa vigente e successive modificazioni in tema di formazione professionale e nel rispetto degli adempimenti di cui alla L. 14 gennaio 2013 n. 4 e successive modificazioni.

Tali requisiti permettono di essere inseriti nell’elenco dei Sostenitori Professionali ed altresì nell’apposito Albo APEO per l’anno in corso nella sezione “ESTETISTA APEO PRATICANTE”, di fruire delle prestazioni e dei servizi erogati dall’Associazione al pari dei Soci Ordinari salvo diverse disposizioni per specifiche attività previste di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Art. 20. Estetista APEO SIMPATIZZANTE

Si acquisisce lo status di “Estetista APEO SIMPATIZZANTE” solo se in possesso dei requisiti previsti dalla L. 1/90 e successive modificazioni, aver frequentato e superato un percorso formativo di cui alla normativa vigente e successive modificazioni in tema di formazione professionale e nel rispetto degli adempimenti di cui alla L. 14 gennaio 2013 n. 4 e successive modificazioni e se per due (2) anni consecutivi all’acquisizione di qualsiasi status di “Estetista APEO” non ha effettuato la formazione di aggiornamento obbligatoria di cui ai precedenti art. 17 e 18. Tale status permette di essere inseriti solo nell’elenco dei Sostenitori Professionali.